

adeguare la propria offerta e rafforzare le proprie attività presso i clienti di riferimento, ottimizzare le sinergie interne e mantenere una costante e sempre più presente relazione con il cliente stesso;

- detto piano è stato illustrato alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU nell'incontro del 6 giugno u.s., nel corso del quale sono state rappresentate le ragioni alla base della necessità di un adeguamento dell'organico e di una riduzione dei costi, che sono da individuarsi anche nella complessa e grave crisi economico-industriale del settore delle telecomunicazioni, che ha portato i gestori ad una drastica e consistente riduzione degli investimenti a medio-lungo termine;
- il Piano Industriale prevede un esubero di personale di complessivi 335 dipendenti distribuiti prevalentemente nelle aree di mercato, con esclusione delle attività di Ricerca e Sviluppo ed è volto al rafforzamento della struttura attraverso un aumento di competitività, sia in termini di eccellenza operativa che di riduzione dei costi;
- le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto all'Azienda di affrontare l'insieme del Piano Industriale evitando di ricorrere a soluzioni traumatiche, con la previsione che, per la durata del Piano, siano utilizzati solamente strumenti condivisi;
- la Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., applica ai lavoratori interessati dal presente Accordo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013 (di seguito CCNL TLC);
- le parti confermano che è obiettivo comune valorizzare la funzione delle Relazioni Industriali quale strumento fondamentale per realizzare le condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo e, quindi, le possibilità di occupazione; pertanto le parti ritengono funzionale a tale obiettivo l'applicazione dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 di cui confermano i contenuti;

Pertanto alla luce di quanto premesso e considerato, le parti, dopo un ampio confronto svoltosi nell'ambito degli incontri che si sono tenuti nei mesi di giugno e luglio 2013, hanno concordato quanto segue;

Gestione degli esuberi

Con riferimento allo scenario illustrato in premessa ed al Piano Industriale presentato alle Organizzazioni Sindacali il 6 giugno 2013, l'Azienda ha dichiarato 335 esuberi strutturali. Le Organizzazioni Sindacali nel prendere atto di quanto sopra hanno richiesto una gestione non traumatica degli esuberi attraverso l'utilizzo di una pluralità di strumenti. Pertanto al fine di minimizzare gli impatti sul personale, le parti concordano l'adozione dei seguenti strumenti per la gestione degli esuberi in parola:

1. L'Azienda avvierà, per il totale degli esuberi sopra indicati, la procedura di mobilità *ex lege* 223/1991 entro il 30 luglio 2013 e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a chiuderla con esito positivo entro sette giorni da tale data, sottoscrivendo l'Accordo allegato. Le parti avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 8 della legge n. 236/1993, concordano che la collocazione in mobilità avverrà entro il 4 ottobre 2013 per tutte le strutture aziendali, fatta eccezione per le cd. "Strutture Hosted" (ITTE, OPTO Supply, Sourcing BNET) per le quali la

Non sono firmate

[Handwritten signatures and initials]

collocazione in mobilità avverrà entro il 31 dicembre 2013 (e pertanto dette strutture saranno escluse dalle previsioni di cui al punto 2 del presente Accordo). Con riferimento alla procedura di mobilità sopra citata, al fine di mitigare le conseguenze sul piano sociale del piano di mobilità in parola, le parti concordano che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata Legge n. 223/91, saranno definiti i seguenti criteri per l'individuazione del personale interessato:

- a) in via prioritaria tutti i lavoratori per i quali sia intervenuta l'avvenuta maturazione del diritto al percepimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, secondo i requisiti in vigore fino al 31 dicembre 2011, fatta eccezione per coloro che abbiano maturato, alla data del presente accordo, un'anzianità contributiva inferiore a 37 anni;
- b) per il personale che non ha i requisiti di cui al punto precedente la collocazione in mobilità verrà effettuata con il criterio aggiuntivo della non opposizione al licenziamento stesso.

L'erogazione delle somme, concordate con separata intesa sottoscritta in pari data, avverrà esclusivamente previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione e transazione generale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c..

2. Le parti hanno convenuto sull'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.

Le parti si danno atto che le attività di R&D e le cd. "Strutture Hosted" (ITTE, OPTO Supply, Sourcing BNET) saranno escluse dall'applicazione del Contratto di Solidarietà (le "Strutture Hosted" sono presenti nelle seguenti sedi aziendali: Genova - 135 dipendenti; Roma - 58 dipendenti; Pagani (SA) - 7 dipendenti; Vimodrone (MI) - 5 dipendenti; Napoli - 1 dipendente). Per tali funzioni le parti concordano che si incontreranno entro il mese di gennaio 2014 per una verifica in ordine al numero residuale degli esuberi dichiarati.

L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà tutte le altre strutture aziendali; resta inteso che nell'ambito del Contratto di Solidarietà le parti individueranno eventuali specifici criteri di esclusione.

L'articolazione della riduzione verticale dell'orario di lavoro sarà attuata su base mensile/settimanale. La puntuale definizione della percentuale di riduzione nonché la definizione dell'articolazione delle riduzioni dell'orario di lavoro sarà definita nell'ambito dell'incontro nel quale sarà sottoscritto il Contratto di Solidarietà.

Le parti, trascorsi i primi due mesi di vigenza dell'accordo nei quali i lavoratori in esubero delle aree sopra indicate potranno essere collocati in mobilità alle condizioni di cui al punto 1) del presente accordo, si impegnano a sottoscrivere, entro il mese di settembre 2013, per il numero residuale degli esuberi dichiarati, un Contratto di Solidarietà che avrà decorrenza dal 7 ottobre 2013 e con durata di 9 mesi, rinnovabili, per il numero residuale degli esuberi al netto degli esodi incentivati.

Le parti si danno atto che alla scadenza del Contratto di Solidarietà si incontreranno per una verifica a livello nazionale in merito alla situazione complessiva delle aree interessate dall'applicazione del Contratto di Solidarietà.

Silvio Cardinale

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

L'Azienda, durante l'applicazione del Contratto di Solidarietà ovvero nel periodo successivo, e fino al mese di aprile 2015, darà luogo ad un Piano di Incentivazione all'esodo, su base consensuale. Gli incentivi saranno erogati previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione e transazione generale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c..

3. Le parti condividono un obiettivo tendenziale di saturazione della capacità produttiva interna anche in conseguenza delle azioni di riconversione e di processi di internalizzazione, tenuto conto degli andamenti del mercato e delle esigenze tecnico, produttive e organizzative, che potranno rendersi agibili nella parte finale del Piano.
4. Le parti in attuazione della comune volontà di individuare tutti gli strumenti utili a gestire in maniera non traumatica gli esuberi dichiarati e contenendo l'impatto sociale, concordano di applicare, dal mese di maggio 2015, le previsioni di cui all'art. 4 co. 11 della Legge n. 223/1991, al fine di individuare una ricollocazione all'interno dell'Azienda, presso il medesimo normale ambito territoriale di impiego (riferimento operativo), e anche alla luce dei processi di internalizzazione di cui al punto precedente, anche eventualmente con attribuzione a mansioni inferiori. Conseguentemente si darà corso all'allineamento retributivo e inquadramentale al livello immediatamente inferiore e, comunque, non al di sotto del 5° livello inquadramentale.

Le parti concordano che si incontreranno entro il mese di marzo 2015 per una verifica in ordine al numero residuale degli esuberi dichiarati a tale data e utile ad individuare il personale interessato da quanto previsto al presente paragrafo.

Verifiche periodiche

Le parti concordano di istituire una Commissione Paritetica, composta da componenti le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Stipulanti la presente Intesa e da un componente della RSU per di ciascuna sede amministrativa aziendale, nonché da ulteriori 4 componenti della RSU individuati dalle Segreterie Nazionali e da componenti aziendali, con il compito di monitorare l'applicazione del presente Accordo.

Tenuto conto delle finalità degli strumenti di gestione degli esuberi previsti dal presente Accordo, le parti convengono di incontrarsi periodicamente con l'obiettivo di monitorarne l'efficacia e, nel caso, concordare ogni opportuna iniziativa nell'ambito di quanto previsto nel presente Accordo, atta ad identificare azioni di riequilibrio dell'efficacia della gestione degli esuberi nel periodo di vigenza del presente Accordo.

Pertanto la Commissione si riunirà con cadenza trimestrale ovvero su richiesta dell'Azienda o delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa. Il primo incontro si terrà nel mese di gennaio 2014.

Disposizioni finali

A fronte di specifica richiesta delle Organizzazioni Sindacali l'Azienda, nel quadro complessivo delle intese sottoscritte in data odierna e ferma restando l'assenza di elementi di criticità dipendenti da situazioni di mercato allo stato non previste, conferma che fino al mese di aprile 2015 saranno

Numero Verde

utilizzati solo gli strumenti previsti dal presente Accordo nonché risoluzioni consensuali e uscite volontarie, ferme restando le risoluzioni per giusta causa.

Il presente accordo viene sottoscritto dalle segreterie nazionali e territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, nonché dalla maggioranza delle RSU costituite nelle unità produttive della Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A..

Le parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011.

Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'UNINDUSTRIA - CONFINDUSTRIA ROMA

p. la Soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. le RSU

Roma, 26 luglio 2013

Spett.li Organizzazioni Sindacali Nazionali


SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL

Oggetto: Accordo Quadro del 26 luglio 2013

Con riferimento al punto 1) lettera B) dell'Accordo Quadro sottoscritto il 26 luglio 2013, l'Azienda conferma che in ordine al criterio ivi definito sono fatti salvi specifici casi di professionalità e/o ruoli caratterizzati da professionalità non fungibili e sostituibili all'interno dell'azienda che in caso di uscita comporterebbero un danno all'operatività della stessa. All'insorgere di tali situazioni e su diretta richiesta del/degli interessati, le RSU potranno richiedere una ulteriore verifica sul rispetto dei requisiti previsti dal presente accordo alla struttura Risorse Umane.


Cordiali Saluti.

Per la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.




Per ricezione

Per la Segreteria Nazionale SLC CGIL



Per la Segreteria Nazionale FISTEL CISL



Per la Segreteria Nazionale UILCOM UIL

